COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

(art. 4 del D. Lgs. 114/1998)

AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è **rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività**.
La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima.
Ad uno stesso soggetto **non può essere rilasciata più di un'autorizzazione**, salvo il caso di subingresso.
L'autorizzazione **abilita** al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19 del D.Lgs. 114/98 e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.
L'operatore ha l'obbligo di **esibire il titolo autorizzatorio in originale** su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
Gli operatori che al momento del rilascio dell'autorizzazione non sono ancora iscritti al Registro Imprese e senza posizione di partita IVA, devono **iniziare l'attività entro sei mesi** dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa.
L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DIVIETI

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purchè non espressamente interdetta dal Comune, ed è consentita la **sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.**
L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè **l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa**, a condizione che **la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.**
Le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai **produttori agricoli**.
Nelle **aree demaniali** non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

AREE VIETATE
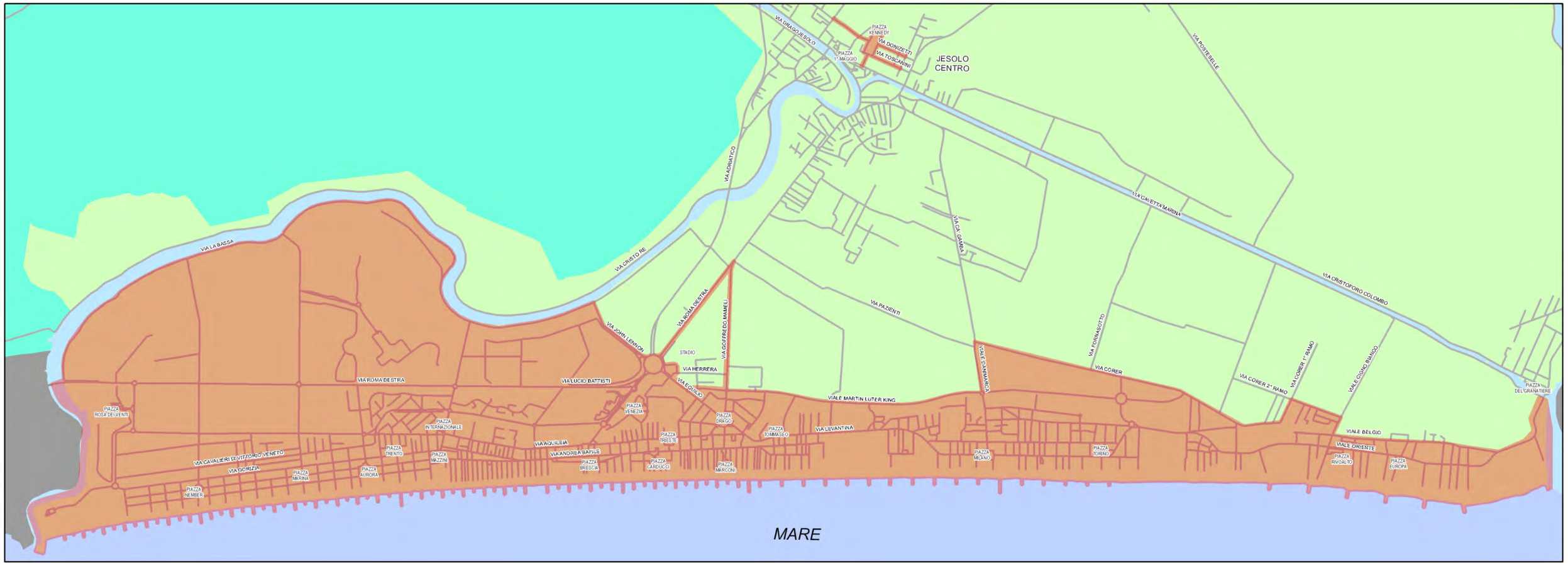
Il commercio in forma itinerante è vietato nelle zone stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 25.05.2001 e successiva integrazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 22.08.2011.
Le aree vietate sono contrassegnate con il colore arancione nella planimetria sottostante.
E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati e fiere, nelle aree, vie o piazze adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, nonchè alle manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1.000, misurata dal posteggio più vicino.